



Ministero dell'Interno

Direzione Generale dell'Amministrazione Civile

Direzione Centrale delle Autonomie

Servizio Enti Locali

Divisione Servizi Locali d'Interesse Statale

N. 00100890-15100/4571

Roma, - 5 FEB. 2001

- AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO
- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO
- AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTA AOSTA

e, per conoscenza:

- AI COMMISSARI DI GOVERNO LORO SEDI
- AL COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIA
- AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO PER LA REGIONE SARDEGNA
- ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Centrale Sistemi e Processi
Via Mario Carucci 85 ROMA
- ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento Funzione Pubblica ROMA
- AL GABINETTO DEL SIG. MINISTRO SEDE
- AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA SEDE
- ALLA DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
E PER GLI AFFARI DEL PERSONALE SEDE
- ALL'UFFICIO PER I SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI SEDE



Ministero dell'Interno

Direzione Generale dell'Amministrazione Civile

Direzione Centrale delle Autonomie

Servizio Enti Locali

Divisione Servizi Locali d'Interesse Statale

- 2 -

- ALL'AUTORITA' PER L'INFORMATICA
NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Via Isonzo 21 b

ROMA

- ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI D'ITALIA
Via dei Prefetti, 46

ROMA

CIRCOLARE MIACEL n. 1 (2001)

Oggetto: D.M. 6 ottobre 2000 – art. 5, comma 1 e 4 – Specifiche tecniche per l'allineamento dei Dati contenuti nelle anagrafi comunali con quelli contenuti nell'archivio dell'Agenzia delle Entrate.

Il D.L. 15 gennaio 1993, n. 6, convertito in legge 17 marzo 1993, n. 63 ed il D.P.C.M. 5 maggio 1994 prevedono l'inserimento del codice fiscale nelle anagrafi comunali, quale chiave identificativa dei soggetti per lo scambio dei dati nei rapporti tra le Pubbliche Amministrazioni e tra queste e altri soggetti pubblici e privati.

L'obbligatorietà dell'inserimento dei codici fiscali nelle anagrafi comunali è oggi confermata dall'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 6 ottobre 2000, ai fini del rilascio della carta e del documento di identità elettronici.

Ai sensi di tale decreto i comuni che partecipano alla sperimentazione dei predetti documenti di identità devono adempiere a tale obbligo prima dell'avvio della sperimentazione medesima.



Ministero dell'Interno

Direzione Generale dell'Amministrazione Civile

Direzione Centrale delle Autonomie

Servizio Enti Locali

Divisione Servizi Locali d'Interesse Statale

- 3 -

Al fine di dare attuazione alle disposizioni soprarichiamate, l'art. 5 del citato decreto ministeriale 6 ottobre 2000 prevede l'allineamento iniziale dei dati contenuti nelle anagrafi comunali con quelli contenuti nell'archivio dell'Agenzia delle Entrate - che, dal 1° gennaio 2001, è subentrata nelle funzioni precedentemente svolte dal Dipartimento delle Entrate del Ministero delle Finanze - e, in particolare:

- il comma 1 stabilisce che i comuni trasmettano all'Agenzia delle Entrate tutte le informazioni anagrafiche dei residenti necessarie per la validazione dei codici fiscali;
- il comma 4 stabilisce che vengano definite le modalità per la soluzione delle posizioni che risultassero non allineate.

In questo quadro di riferimento normativo, con la presente circolare, adottata d'intesa con l'Agenzia delle Entrate, vengono fornite le specifiche tecniche contenute nell'allegato documento, al fine di effettuare l'allineamento in questione, nonché le istruzioni per il trattamento dei dati nei casi di difformità.

Pur essendo rivolte alla generalità dei comuni, le direttive emanate devono essere attuate da subito da quelle amministrazioni locali che sono state ammesse alla fase di sperimentazione della carta di identità elettronica.

Per mantenere costante nel tempo l'allineamento delle informazioni anagrafiche con i relativi codici fiscali, è necessario che i comuni, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 6 ottobre 2000 più volte citato, provvedano ad inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate ogni variazione intervenuta, mano a mano che la stessa viene registrata nello schedario della popolazione residente.

Inoltre, ai fini del rilascio della carta di identità elettronica, che a regime verrà effettuato da parte di tutti i comuni, ogni variazione anagrafica deve essere contestualmente comunicata anche al Ministero dell'Interno, tramite il Sistema di Accesso e Interscambio Anagrafico (S.A.I.A.).

Tanto premesso, si forniscono indicazioni in merito alle varie fasi del procedimento finalizzato all'allineamento dei dati anagrafici fra gli archivi delle anagrafi dei comuni e l'archivio dell'Agenzia delle Entrate.

1. Fase iniziale di confronto.

Il comune deve provvedere ad estrarre dall'anagrafe copia dei dati di tutta la popolazione residente e inviarla all'Agenzia delle Entrate, telematicamente ovvero tramite supporto magnetico, secondo le specifiche tecniche contenute nell'allegato documento, al fine di ottenere i relativi codici fiscali validati dall'Agenzia delle Entrate.



Ministero dell'Interno

Direzione Generale dell'Amministrazione Civile

Direzione Centrale delle Autonomie

Servizio Enti Locali

Divisione Servizi Locali d'Interesse Statale

- 4 -

Tali specifiche ripropongono in larga misura quelle già pubblicate con l'emanazione della circolare MIACEL n. 2/1994, con talune differenze che vengono evidenziate nel documento allegato.

2. Attivazione del flusso informativo di comunicazione delle variazioni anagrafiche.

Contestualmente alla fase iniziale di confronto dei dati con L'Agenzia delle Entrate, i comuni devono attivare le funzionalità previste dal S.A.I.A. per la comunicazione agli Enti collegati delle variazioni intervenute nelle anagrafi comunali relative alle nascite, ai decessi e ai trasferimenti di residenza, incluse le variazioni di indirizzo all'interno dello stesso comune.

Poiché il S.A.I.A. invia tali informazioni anche all'Agenzia delle Entrate per l'aggiornamento della propria banca dati e per l'attribuzione del codice fiscale ai neonati, l'attivazione di questo flusso informativo garantisce l'allineamento dei dati anagrafici con i relativi codici fiscali.

I comuni che non sono ancora collegati al S.A.I.A., hanno comunque l'obbligo di effettuare tali comunicazioni all'Agenzia delle Entrate telematicamente tramite S.I.A.TEL..

3. Trattamento dei casi di difformità.

A seguito della fase iniziale di confronto, potranno risultare alcune posizioni non allineate.

L'Agenzia delle Entrate, al fine di ridurre il più possibile i casi di difformità, ha provveduto a realizzare una procedura che verrà attivata prioritariamente con i comuni che partecipano alla sperimentazione della carta di identità elettronica.

Tale procedura, a seguito di più sofisticati controlli, realizza l'allineamento per ulteriori soggetti, aggiornando con i dati anagrafici comunali l'archivio dell'Agenzia delle Entrate.

In particolare, si possono presentare i seguenti casi:

- a) soggetti per i quali l'Agenzia delle Entrate propone delle soluzioni, a fronte di una sola differenza nei dati anagrafici riscontrata fra la propria banca dati e quella comunale;
- b) soggetti per i quali, pur avendo trovato delle somiglianze fra le due banche dati, permangono differenze tali da non garantirne con certezza l'identità;



Ministero dell'Interno

Direzione Generale dell'Amministrazione Civile

Direzione Centrale delle Autonomie

Servizio Enti Locali

Divisione Servizi Locali d'Interesse Statale

- 5 -

- c) soggetti aventi dati anagrafici che generano lo stesso codice fiscale (omocodici), per i quali si riporta la proposta di soluzione derivata dal confronto delle banche dati dell'Agenzia delle Entrate e comunale.

In tutti e tre i casi, l'Agenzia delle Entrate restituisce al comune archivi o stampe, contenenti i dati di tali soggetti così come presenti nella propria banca dati ed in quella comunale, per un agevole confronto.

Il comune, dopo aver effettuato gli accertamenti necessari alla individuazione certa dei dati anagrafici dei soggetti, ne comunica formalmente l'esito alla predetta Agenzia, trasmettendo nel contempo l'archivio dei soggetti identificati.

Con apposite comunicazioni verrà resa nota la pianificazione delle attività previste per questa fase di allineamento dei casi di difformità.

4. Trattamento dei casi residuali e soluzione delle anomalie di allineamento.

Per quanto concerne il trattamento dei casi non risolti con le modalità indicate nei paragrafi precedenti, sarà attivata, presso il Centro Servizi Anagrafi di questa Direzione Generale, una unità operativa che, tramite il coinvolgimento dei rappresentanti dei comuni interessati e dell'Agenzia delle Entrate, avrà il compito di fornire soluzioni per le casistiche individuate al fine di pervenire all'allineamento definitivo delle rispettive banche dati con procedure che, al momento, prevedono l'aggiornamento manuale delle informazioni registrate.

Di quanto sopra si prega di voler dare cortese, sollecita notizia ai comuni, confidando nella consueta, fattiva collaborazione delle SS.LL. affinché le operazioni predette vengano poste in essere con assoluta tempestività, soprattutto da parte degli Enti che sono in procinto di avviare la sperimentazione della carta di identità elettronica.

IL DIRETTORE GENERALE

(Morcone)

107
u

Allegato 1

***INSERIMENTO DEL CODICE FISCALE
NELLE ANAGRAFI COMUNALI DEI RESIDENTI***

INDICE

1. GENERALITÀ.....	3
1.1 Richiesta di abbinamento dei dati anagrafici con il codice fiscale.....	3
1.2 Comunicazioni di variazione.....	4
2. MODALITA' TECNICHE PER L'INVIO DEI DATI.....	5
2.1 Supporti magnetici.....	5
2.1.1 Caratteristiche delle etichette da apporre.....	5
2.1.2 Nastri a cartuccia.....	5
2.1.3 Dischetti magnetici.....	6
2.2 File FTP.....	6
3. CARATTERISTICHE GENERALI DEGLI ARCHIVI.....	8
3.1 Descrizione record di testa.....	9
3.2 Descrizione record di dettaglio.....	10
3.3 Descrizione record di coda.....	12
4. AVVERTENZE.....	13
4.1 Indicazioni relative ai dati restituiti al Comune.....	13
4.2 Motivi di rifiuto della fornitura.....	14

1. GENERALITÀ

Il presente documento illustra gli aspetti tecnici ed operativi delle procedure informatiche che consentono di *allineare le anagrafi comunali dei residenti con l'archivio anagrafico dell'Agenzia delle Entrate*, contenente tutti i codici fiscali attribuiti, ai cittadini che ne hanno fatto richiesta, secondo l'algoritmo di codifica stabilito dal Decreto del Ministro delle Finanze del 23 dicembre 1976.

Si fa presente che la richiesta di abbinamento del codice fiscale ad altre tipologie di soggetti (non residenti, contribuenti ICI, soggetti che esercitano attività commerciali, Società o Enti, ecc.) non viene trattata nell'ambito del presente documento.

Per l'erogazione di tali servizi è a disposizione dei Comuni un apposito documento, reperibile presso l'Agenzia delle Entrate – Direzione Sistemi e Processi - Ufficio basi dati e reti, ovvero disponibile sul collegamento SIATEL alla voce "file transfer – specifiche tecniche per lo scambio di informazioni tra Comuni e Anagrafe Tributaria in modalità file transfer – gennaio 2000".

1.1 RICHIESTA DI ABBINAMENTO DEI DATI ANAGRAFICI CON IL CODICE FISCALE

Al fine di introdurre il codice fiscale nei propri archivi i Comuni richiedono all'Agenzia delle Entrate l'abbinamento dei dati anagrafici dei propri residenti ed i relativi codici fiscali presenti in Anagrafe Tributaria.

A tale scopo il Comune deve inviare all'Agenzia delle Entrate un archivio contenente i dati anagrafici completi dell'indirizzo di residenza, in una delle modalità indicate nel successivo paragrafo 2 e secondo il tracciato riportato al paragrafo 3 del presente documento.

L'Agenzia delle Entrate restituisce al Comune l'archivio inviato, con l'integrazione dell'informazione del corrispondente codice fiscale presente nelle banche dati dell'Anagrafe Tributaria, ovvero con l'indicazione del motivo di mancato abbinamento.

Di seguito si forniscono alcune indicazioni sul file che deve essere predisposto dal Comune ed inviato all'Agenzia delle Entrate.

- **il Comune deve inviare esclusivamente i dati dei propri residenti;**
- i dati relativi all'indirizzo di residenza vengono utilizzati per aggiornare gli archivi dell'Agenzia delle Entrate, pertanto il Comune deve indicarne la effettiva data di decorrenza;
- i dati forniti dal Comune non vengono modificati dall'Agenzia delle Entrate ad eccezione del campo "INDIRIZZO" che, come verrà indicato più in dettaglio nel successivo paragrafo 4.1, viene utilizzato dall'Agenzia delle Entrate per eventuali segnalazioni in caso di mancato abbinamento;

- il “progressivo utente” deve contenere il codice di identificazione utilizzato dal Comune e necessario per il successivo abbinamento dei dati comunali con quelli restituiti dall’Agenzia delle Entrate; il campo viene pertanto utilizzato esclusivamente dal Comune e non viene modificato dall’Agenzia delle Entrate;
- il tipo di comunicazione (campo 2 del record dettaglio) deve contenere il valore 1;
- qualora il Comune fosse nell'impossibilità di comunicare l'esatto domicilio di un soggetto (indirizzo sconosciuto - senza fissa dimora) il campo "indirizzo" va riempito con spazi.

1.2 COMUNICAZIONI DI VARIAZIONE

Una volta raggiunto l'allineamento delle anagrafi comunali sulla base del codice fiscale fornito dall’Agenzia delle Entrate è necessario che il Comune provveda a:

- comunicare le variazioni di residenza (anche all’interno del Comune) intervenute successivamente alla data di fornitura iniziale;
- inviare tutte le comunicazioni di decesso.

Tali comunicazioni devono essere effettuate utilizzando il codice fiscale come chiave di identificazione e possono essere inviate con due modalità:

- “ON LINE” digitando i dati delle variazioni tramite il sito
→ <https://siatel.finanze.it>
- “via File Transfer” fornendo un archivio contenente le variazioni sullo stesso sito Internet, nel formato indicato alla voce “file transfer – specifiche tecniche per lo scambio di informazioni tra Comuni e Anagrafe Tributaria in modalità file transfer – gennaio 2000”.

2. MODALITA' TECNICHE PER L'INVIO DEI DATI.

Qualora nel Comune non sia stato ancora attivato un collegamento telematico, lo stesso può trasmettere tali forniture di dati tramite supporti magnetici con le modalità descritte nel successivo punto 2.1.

Nel caso in cui il Comune disponga del collegamento SIATEL può inviare i dati in via telematica secondo le modalità indicate nel punto 2.2.

2.1 SUPPORTI MAGNETICI

2.1.1 Caratteristiche delle etichette da apporre

Un supporto magnetico può essere costituito da più volumi; in ciascun volume deve essere apposta un'etichetta riportante i seguenti dati:

Destinatario	:	Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Sistemi e Processi - Ufficio basi dati e reti 00143 Roma - Via Mario Carucci, 85
Mittente	: (denominazione ed indirizzo del Comune fornitore) (nome e recapito telefonico del responsabile della fornitura)
Oggetto	:	dati anagrafici e di domicilio dei soggetti residenti nel Comune
Numero progressivo di volume	:
Numero complessivo dei volumi	:

Qualora il supporto sia costituito da più volumi, l'etichetta di cui sopra va apposta su ciascun volume ed inoltre ogni etichetta dovrà recare gli stessi dati ad eccezione del numero progressivo di volume (es.: se il supporto è costituito da tre volumi, su ciascuna etichetta deve essere riportato "3" alla voce "numero complessivo dei volumi" e rispettivamente "1", "2" e "3" alla voce "numero progressivo di volume").

2.1.2 Nastri a cartuccia

I nastri magnetici a cartuccia devono rispondere alle seguenti caratteristiche tecniche:

- dimensioni e tipologia tali da essere elaborabili mediante unità tipo IBM 3480;
- numero di tracce = 18;

- numero di caratteri per pollici = 37.871;
- senza IDRC (la registrazione non deve prevedere la compattazione hardware);
- tipo di codifica = EBCDIC;
- non è ammessa la presenza di label (standard o non standard);
- la lunghezza di ciascun record logica è di 250 caratteri;

la lunghezza del record fisico è di 32.750 caratteri, per cui il fattore di bloccaggio è di 131 record logici.

2.1.3 Dischetti magnetici

I dischetti magnetici devono rispondere alle seguenti caratteristiche tecniche:

tipologia:

- a) dischetti da 3.5 pollici doppia faccia, doppia densità con 52 byte per settore, con 9 settori per traccia, 80 tracce per faccia e 720 KB di capacità in formato MS/DOS;
 - b) dischetti da 3.5 pollici doppia faccia, alta densità con 512 byte per settore, con 18 settori per traccia, 80 tracce per faccia e 1,4 MB di capacità in formato MS/DOS;
- organizzazione sequenziale;
 - tipo di codifica di registrazione ASCII STANDARD;
 - gli ultimi due caratteri di ciascun record devono essere riservati ai caratteri ASCII, CR e LF (valori esadecimali "0D" e "0A");
 - lunghezza del record 252 caratteri (comprensivi dei due caratteri suddetti).

Il nome da assegnare al file è COM63-93 e deve essere l'unico file contenuto nel dischetto.

2.2 FILE FTP

E' possibile fare l'UPLOAD del file da inviare attraverso l'utilizzo di un Browser di mercato tipo Netscape versione 4.0, o successive, oppure Internet Explorer versione 4.0, o successive, partendo dal sito <https://siatel.finanze.it> (per collegamenti via Internet) ovvero dal sito <http://siatel.finanze.it> (per collegamenti via Intranet) alla voce di Menù "File Transfer: invio dati"

Le caratteristiche tecniche richieste sono:

- organizzazione sequenziale;
- tipo di codifica di registrazione ASCII STANDARD;
- gli ultimi due caratteri di ciascun record devono essere riservati ai caratteri ASCII, CR e LF (valori esadecimali "0D" e "0A");
- lunghezza del record 252 caratteri (comprensivi dei due caratteri suddetti).

L'invio dei dati tramite file transfer può comportare problemi prestazionali per un numero di record (soggetti) superiori a 10.000. Pertanto, nel caso in cui un unico file non sia sufficiente a contenere tutte le comunicazioni, la fornitura può essere costituita da più file

3. CARATTERISTICHE GENERALI DEGLI ARCHIVI

Ogni archivio può contenere i dati dei soggetti residenti in un Comune e si compone dei seguenti record lunghi 250 caratteri:

- un record di testa del file;
- tanti record di dettaglio quanti sono i soggetti residenti nel Comune inviante per i quali si richiede la procedura di allineamento;
- un record di coda del file.

Per quanto riguarda il contenuto dei campi, si fa riferimento alle specifiche di tracciato (punti 3.1, 3.2 e 3.3), con le seguenti precisazioni:

- il tipo di campo può essere:
 - alfabetico (A);
 - numerico (N);
 - alfanumerico (AN);
- i dati alfabetici e alfanumerici vanno allineati a sinistra con riempimento a spazi dei caratteri non significativi;
- i campi di tipo alfabetico possono contenere, oltre che i 26 caratteri maiuscoli dell'alfabeto italiano, anche i caratteri trattino (-) ed apostrofo ('). Particolare attenzione va posta nel trattamento di quei caratteri che esulano dall'alfabeto sopra citato:

Alcuni esempi:

Alfabeto SLOVENO	La lettera Š	Deve essere sostituita con la lettera S
Alfabeto SPAGNOLO	La lettera Ñ	Deve essere sostituita con la lettera N
Alfabeto FRANCESE	La lettera Ç	Deve essere sostituita con la lettera C
Alfabeto TEDESCO	La lettera Ä	Deve essere sostituita con le lettere AE
	La lettera Ö	Deve essere sostituita con le lettere OE
	La lettera Ü	Deve essere sostituita con le lettere UE
	La lettera ß	Deve essere sostituita con le lettere SS

- i campi alfanumerici devono essere riempiti con caratteri maiuscoli;
- i campi di tipo alfanumerico possono contenere caratteri alfabetici, numerici e speciali, quali trattino (-), apostrofo ('), punto (.), ecc.;
- i dati numerici vanno allineati a destra, riempiendo di zeri i caratteri non significativi;
- in caso di dati mancanti impostare a zero i campi numerici e a spazi quelli alfabetici e alfanumerici;
- nel caso di assenza del giorno e mese di nascita, ai soli fini del calcolo del codice fiscale, l'Agenzia delle Entrate considererà convenzionalmente in entrambi i campi il valore '01', non alterando comunque il dato comunale.

Di seguito viene descritto il contenuto informativo dei record inseriti nel file.

3.1 DESCRIZIONE RECORD DI TESTA

- Il **RECORD DI TESTA** (TIPO RECORD: "0") - deve esistere sempre, altrimenti la fornitura viene respinta.

IL TIPO RECORD "0" CONTIENE I DATI RIGUARDANTI IL COMUNE FORNITORE E LA FORNITURA NEL SUO COMPLESSO.

Posizione	Lunghezza	Descrizione del campo	Tipologia
1-1	1	TIPO RECORD (CONTIENE SEMPRE IL VALORE '0')	N
2-31	30	DIZIONE DEL COMUNE CHE EFFETTUA LA FORNITURA (PER ESTESO E SENZA RIPORTARE "COMUNE DI ...") Es. ABBADIA SAN SALVATORE	A
32-33	2	PROVINCIA DEL COMUNE CHE EFFETTUA LA FORNITURA (INDICARE LA SIGLA, PER ROMA VALE "RM")	A
34-39	6	CODICE ISTAT DEL COMUNE CHE EFFETTUA LA FORNITURA (I primi tre byte rappresentano la codifica ISTAT per la provincia I secondi tre byte rappresentano la codifica ISTAT per il comune) Es. Nel caso di ROMA il codice è 058091	N
40-47	8	DATA PER L'ELABORAZIONE (FORMATO: GGMMAAAA)	N
48-48	1	TIPO FORNITURA (VALE: BLANK, 'R' IN CASO DI RICICLO)	A
49-50	2	CODICE FLUSSO: IDENTIFICA IL FLUSSO PROCEDURALE (VALE: 'CM' nel caso di invio per via telematica, altrimenti vale spazi)	A
51-250	200	FILLER	A

3.2 DESCRIZIONE RECORD DI DETTAGLIO

- Il **RECORD DETTAGLIO** (TIPO RECORD: "5") - contiene i dati anagrafici dei soggetti e la relativa operazione richiesta:

- "1" RICHIESTA DI IMPLEMENTAZIONE dei dati anagrafici dei soggetti residenti del Comune inviante con il codice fiscale presente nelle banche dati dell'Agenzia delle Entrate

Posizione	Lunghezza	Descrizione del campo	Tipologia
1-1	1	TIPO RECORD (CONTIENE SEMPRE IL VALORE '5')	N
2-2	1	TIPO DI COMUNICAZIONE CONTIENE SEMPRE IL VALORE: "1" - RICHIESTA di ALLINEAMENTO CON IL CODICE FISCALE	N
3-11	9	PROGRESSIVO UTENTE (CAMPO RISERVATO AL COMUNE FORNITORE NB in questo campo il Comune può inserire qualunque valore di proprio interesse in quanto la procedura non ne modifica il contenuto e lo stesso viene restituito all'Ente inviante	AN
12-41	30	COGNOME sono ammessi solo i 26 caratteri maiuscoli dell'alfabeto più i caratteri trattino (-) e apostrofo (') nella doppia funzione di apostrofo o accento	A
42-71	30	NOME sono ammessi solo i 26 caratteri maiuscoli dell'alfabeto più i caratteri trattino (-) e apostrofo (') nella doppia funzione di apostrofo o accento	A
72-72	1	SESSO (CONTIENE = 'M' O 'F')	A
73-80	8	DATA DI NASCITA (FORMATO: GGMMAAAA) nel caso in cui non siano conosciuti dal comune il giorno e mese di nascita dei soggetti (es. soggetti stranieri) sono ammessi i caratteri '00' ovvero '01'	N

81-110	30	COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA (Nel campo va inserita la dizione ufficiale del Comune al momento della nascita del soggetto, in caso di nascite in Paesi esteri va indicata la dizione ufficiale della Nazione riportata nel documento ufficiale presentato (PASSAPORTO, PERMESSO DI SOGGIORNO, ecc.) e non quella della città di nascita. Sono previste eccezioni per le province di FIUME, POLA e ZARA per le quali non vale la regola del passaporto) N.B. NEL PRESENTE CAMPO VA INSERITO IL NOME UFFICIALE DEL COMUNE SENZA FARLO PRECEDERE DALLA DIZIONE "COMUNE DI .."	A
111-112	2	PROVINCIA DI NASCITA (INDICARE LA SIGLA, PER ROMA VALE "RM" ED "EE" PER GLI STATI ESTERI Sono previste eccezioni per le province di FIUME, POLA e ZARA per le quali va indicata rispettivamente "FU", "PL" e "ZA")	A
113-142	30	COMUNE DI RESIDENZA (Nel campo va inserita sempre la dizione ufficiale del Comune) N.B. NEL PRESENTE CAMPO VA INSERITO IL NOME UFFICIALE DEL COMUNE SENZA FARLO PRECEDERE DALLA DIZIONE "COMUNE DI .."	A
143-144	2	PROVINCIA DI RESIDENZA (INDICARE LA SIGLA, PER ROMA VALE "RM")	A
145-204	60	INDIRIZZO (IL CAMPO DEVE INDICARE ANCHE IL NUMERO CIVICO)	AN
205-209	5	CAP (CODICE DI AVVIAMENTO POSTALE)	N
210-225	16	RISERVATO AL FORNITORE (CODICE FISCALE FORNITO DAL COMUNE)	AN
226-241	16	RISERVATO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE (CODICE FISCALE DOPO LA VALIDAZIONE)	AN
242-249	8	DATA DI DECORRENZA DELLA MOVIMENTAZIONE (FORMATO: GGMMAAAA) Deve essere sempre impostata e deve contenere la data di inizio validità del domicilio.	N

250-250	1	CODICE DI RITORNO CONTIENE IL VALORE: 2 - Soggetto presente in archivio con dati anagrafici uguali a quelli indicati dal Comune 3 - Soggetto presente in archivio con dati anagrafici diversi da quelli indicati dal Comune 4 - Soggetto presente in archivio ma risultato collegato 5 - Soggetto presente in archivio ma risultato omocodice 7 - Soggetto presente in archivio con dati anagrafici più corretti rispetto a quelli indicati dal Comune (es. caso di comune di nascita soppresso oggi, attivo alla data di nascita del soggetto ma non indicato) oppure dati non correttamente impostati 9 - Soggetto non presente in archivio	N
---------	---	--	---

3.3 DESCRIZIONE RECORD DI CODA

- Il *RECORD DI CODA* (TIPO RECORD: "9") - deve esistere sempre, altrimenti la fornitura viene respinta.

IL TIPO RECORD "9" CONTIENE I DATI RIGUARDANTI IL COMUNE FORNITORE E LA FORNITURA NEL SUO COMPLESSO.

Posizione	Lunghezza	Descrizione del campo	Tipologia
1-1	1	TIPO RECORD (CONTIENE SEMPRE IL VALORE '9')	N
2-31	30	DIZIONE DEL COMUNE CHE EFFETTUA LA FORNITURA (PER ESTESO E SENZA RIPORTARE "COMUNE DI ...")	A
32-33	2	PROVINCIA DEL COMUNE CHE EFFETTUA LA FORNITURA (SIGLA)	A
34-39	6	CODICE ISTAT DEL COMUNE CHE EFFETTUA LA FORNITURA	N
40-46	7	NUMERO DI RECORDS DI TIPO "5" PRESENTI NELLA FORNITURA	N
47-54	8	DATA DELL'ELABORAZIONE (FORMATO: GGMMAAAA)	N
55-250	196	FILLER	A

4. AVVERTENZE

4.1. INDICAZIONI RELATIVE AI DATI RESTITUITI AL COMUNE

La fornitura viene restituita al Comune con l'indicazione del codice fiscale di tutti i soggetti trovati nelle banche dati dell'Agenzia delle Entrate con dati identici a quelli forniti dal Comune.

La casistica dei codici di ritorno può essere illustrata più in dettaglio nel modo seguente:

- codice di ritorno "2". Il soggetto è stato individuato nelle banche dati dell'Agenzia delle Entrate ed ha dati anagrafici identici a quelli del Comune. L'Agenzia delle Entrate ha aggiornato l'indirizzo contenuto nelle proprie banche dati sulla base di quello indicato dal Comune. Viene restituito il codice fiscale individuato;
- codice di ritorno "3". E' stato individuato un soggetto avente dati anagrafici simili a quelli indicati dal Comune. Non viene restituito il codice fiscale, ma vengono restituiti i dati di "Cognome" e "Nome", conosciuti dall'Agenzia delle Entrate, che vengono riportati nel campo "Indirizzo";
- codice di ritorno "4". E' stato individuato un soggetto avente dati anagrafici uguali a quelli forniti dal Comune, ma tale soggetto ha comunicato all'Agenzia delle Entrate una variazione di dati anagrafici ed ha pertanto ricevuto un codice fiscale diverso da quello originario, sulla base dei dati più recenti da lui comunicati. Non viene restituito il codice fiscale perché potrebbe trattarsi di due persone diverse che, erroneamente hanno aggiornati i propri codici fiscali collegandoli tra loro;
- codice di ritorno "5". Sono stati individuati due (o più) soggetti aventi i dati anagrafici corrispondenti a quelli indicati dal Comune. Si tratta di un caso di soggetti "omocodici" (cioè in cui il codice calcolato con l'algoritmo è identico per due persone diverse) già risolta dall'Agenzia delle Entrate con l'assegnazione ai soggetti di nuovi codici fiscali definitivi. Il codice fiscale del soggetto indicato dal Comune non viene restituito in quanto non è possibile individuare in maniera automatica a quale dei due (o più) soggetti corrisponde;
- codice di ritorno "7". Nel record fornito dal Comune sono state individuate alcune "anomalie" che non consentono di calcolare il codice fiscale e quindi di restituirlo. La casistica riguarda, ad esempio:
 - soggetti (per lo più stranieri) che hanno un solo carattere nel cognome o nel nome;
 - soggetti per i quali il cognome o il nome sono assenti.
 - soggetti nati in Jugoslavia, ma per i quali il codice fiscale dell'Agenzia delle Entrate riporta una città delle province di Fiume, Pola o Zara;
 - soggetti nati in località soppresse, con data di nascita posteriore alla soppressione, ecc;

In tutti i casi descritti non viene restituito il codice fiscale;

- codice di ritorno "9". Non è stato individuato alcun soggetto avente un codice fiscale corrispondente ai dati indicati dal Comune.

Nel caso in cui il codice di ritorno è impostato a "3" ovvero a "4", il campo "indirizzo" viene ricoperto con il cognome ed il nome conosciuti dall'Agenzia delle Entrate.

4.2. MOTIVI DI RIFIUTO DELLA FORNITURA

La fornitura viene respinta alla presenza dei seguenti errori bloccanti:

- assenza, errore od inesistenza del codice ISTAT nel record "0" e/o "9";
- assenza della dizione del Comune nei record "0" e/o "9";
- assenza, errore od inesistenza della provincia del Comune nei record "0" e/o "9";
- data di riferimento errata o assente nei record "0" e/o "9";
- progressivo file assente nei record "0" e/o "9";
- discordanza fra quanto indicato nei campi "dizione del comune" e "provincia" ed in quello "codice ISTAT";
- presenza nei record "5" della dizione del comune di residenza diverso da quanto riportato nel campo "denominazione del Comune Fornitore" nel tipo record "0".

La fornitura viene respinta anche quando si evidenziano nel corso della lavorazione i seguenti casi:

- % di "indirizzi di residenza" assenti $\geq 10\%$;
- % di errori rilevati sui record di tipo "5" $\geq 50\%$.

Per tutti gli altri errori (di forma e/o contenuto) la fornitura viene comunque accettata e lavorata.